



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5069611
FAX: 075 5069631



mailbox: cru@figc.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/06/2010

**IL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA E' INTEGRALMENTE CONSULTABILE
PRESSO IL SITO INTERNET DEL COMITATO ALL'INDIRIZZO:**

<http://www.figc-cru.it>

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D

1.1. Comunicato Ufficiale N. 170

La campagna "UN CALCIO ALLO SPRECO", promossa dalla LND, in collaborazione con Pof Ambiente e M7 Progettazione e Sviluppo, nasce con l'intento di agire contro gli sprechi di energia e acqua legati allo svolgimento delle attività sportive e dare una risposta concreta alla costruzione di un futuro più sostenibile in termini ambientali, economici, e di responsabilità sociale.

L'intervento riguarderà l'installazione, presso gli impianti sportivi dove svolgono attività le società associate alla LND, di erogatori a basso flusso (EBF) per le docce. Questi dispositivi consentono di ridurre l'impiego di energia per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria usata per le docce, oltre a contenere il consumo stesso di acqua.

Si può stimare che, con l'impiego di questi dispositivi, facilmente applicabili a tutte le docce, è possibile ridurre il consumo di acqua di circa il 50%. Oltre al risparmio idrico, nel caso di utilizzo di acqua calda, viene ridotto anche il quantitativo di energia impiegato per riscaldarla, portando ad una riduzione di consumi energetici compresa tra il 20% e il 30%.

In concreto l'installazione di ogni singolo EBF comporterà una riduzione delle emissioni di CO₂ di circa 240 kg all'anno e consentirà la riduzione della bolletta energetica di circa 120 € all'anno.

L'adesione al progetto è completamente gratuita, avvalendosi degli incentivi statali ai sensi del d.m. 20 luglio 2004, e si svolgerà in due fasi:

1. si dovrà compilare il modulo di adesione all'iniziativa allegato e spedirlo secondo le modalità indicate;
2. gli EBF richiesti verranno recapitati con le istruzioni di montaggio. A installazione ultimata degli EBF, si dovrà inviare una dichiarazione di avvenuta installazione, nelle modalità indicate.

Considerati i benefici ambientali dell'iniziativa, i risparmi nella gestione degli impianti e la valenza di sensibilizzazione rispetto a temi tanto attuali quanto decisivi per il nostro futuro, è auspicabile che la campagna "UN CALCIO ALLO SPRECO" possa raggiungere una capillare adesione, anche grazie al contributo di tutti gli associati alla LND.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

1.2. Circolari della L.N.D.

a) Circolare N.62

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, copie delle Circolari n. 8 e 9 – 2010 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 24 maggio 2010.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI **CIRCOLARE N. 8**

Oggetto: Modalità di pagamento dei corrispettivi a fronte dei titoli di accesso emessi in forma digitale e associati a supporti di identificazione consistenti nella tessera del Tifoso.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del è stato consentito, in via transitoria, fino alla fine della stagione calcistica 2010/2011, l'emissione di titoli di accesso in forma digitale, con modalità di pagamento dei relativi corrispettivi anche in contante, ove associati a supporti di identificazione consistenti nella "Tessera del Tifoso" rilasciata in conformità all'omonimo programma varato dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministro dell'Interno.

Il provvedimento disciplina le modalità di pagamento dei corrispettivi dei titoli di accesso emessi in forma digitale, prevedendo la modalità di pagamento in contante, nel caso in cui lo stesso titolo di accesso sia associato a un supporto di identificazione consistente nella "Tessera del Tifoso", rilasciata in conformità alle vigenti disposizioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno.

La deroga transitoria, è stata adottata per venire incontro alle esigenze di carattere di ordine pubblico tendenti alla diffusione del programma tessera del tifoso, finalizzato a creare condizioni di maggiore serenità negli stadi ed al contempo non limita le garanzie fiscali in quanto il titolo di accesso per le manifestazioni sportive riguardanti il gioco del calcio è nominativo ai sensi del decreto del 6 giugno 2005 del Ministro dell'Interno.

2/3

All'allegato A del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2008, nella Lista titoli di accesso, sono riportati i dati inerenti al titolo di accesso nominativo associato al supporto identificativo.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 9

Oggetto: Deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, dell'IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande.

L'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 25/E del 19 maggio 2010 ha modificato il proprio indirizzo, espresso con la precedente Circolare n. 6/E del 3 marzo u.s. in ordine alla deducibilità, ai fini delle imposte dirette e IRAP, dell'IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, a seguito della modifica del regime fiscale recata dall'art. 83, commi da 28-bis a 28-quater del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tra l'altro, nella predetta Circolare venne precisato che l'IVA relativa a spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione, non detraibile per mancanza della fattura, non può costituire un costo ai fini della determinazione del reddito.

Con la Circolare n. 25/E l'Agenzia ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla rilevanza reddituale dell'IVA non detratta sulle prestazioni suddette, con particolare riguardo all'inerenza di detto costo all'attività esercitata.

Va premesso che, con la modifica apportata dalle disposizioni sopra citate all'art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633 del 1972, è stata eliminata, a partire dal 1° settembre 2008, la previsione di indetraibilità oggettiva dell'IVA relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, l'IVA addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile, secondo le regole dettate dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, garantendo, così, con il meccanismo della detrazione, anche in relazione ai servizi in argomento, il principio della neutralità proprio dell'IVA.

Ai fini reddituali l'IVA rappresenta un costo deducibile solo nel caso in cui vi sia una limitazione oggettiva della detraibilità.

Poiché, per quanto concerne l'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, detta limitazione è venuta meno a seguito del mutato quadro normativo, conseguentemente, l'IVA pagata in relazione a tali servizi è detraibile secondo i principi generali, vale a dire nella misura in cui i servizi stessi risultino inerenti ad operazioni che consentono l'esercizio del diritto alla detrazione e siano documentati con fattura.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, gli imprenditori non sono obbligati a richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione; detto obbligo, infatti, sussiste soltanto per gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto in relazione a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

L'indetraibilità dell'IVA relativa a dette spese potrebbe, dunque, derivare, tra l'altro, dalla mancata richiesta della fattura da parte dell'impresa ovvero del professionista.

In mancanza della fattura, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sono documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale, quindi, mediante documenti che non consentono l'esercizio della detrazione in quanto privi dell'evidenziazione dell'IVA relativa a dette prestazioni.

In tal senso l'Agenzia delle entrate, con la circolare 3 marzo 2009, n. 6 precisò che l'IVA non detratta in seguito ad una valutazione discrezionale del contribuente non può costituire un costo inerente e, quindi, deducibile dal reddito e con la risoluzione 31 marzo 2009, n. 84, chiarì che detto principio deve essere applicato anche ai fini del calcolo della base imponibile IRAP.

Le considerazioni svolte nei richiamati documenti di prassi, afferma ora l'Agenzia delle entrate, - in merito al carattere non inerente del costo rappresentato dall'IVA detraibile ma non detratta per effetto della mancata richiesta della fattura – possono subire, tuttavia, un'eccezione qualora la scelta di non richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione si basi su valutazioni di convenienza economico-gestionale.

L'imprenditore e il professionista, afferma l'Agenzia nella Circolare n. 25/E, infatti, possono decidere di non richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione – semprechè non costituiscano oggetto dell'attività propria dell'impresa – e, quindi, di non detrarre l'IVA assolta sulle stesse, nel caso in cui i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'IVA detraibile.

In tal caso, posto che la scelta dell'operatore si prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all'IVA non detratta per mancanza della fattura la natura di "costo inerente" all'attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

In effetti, con la risoluzione 6 settembre 1980, n. 517, vennero resi dall'amministrazione finanziaria chiarimenti in base ai quali l'inerenza – quale condizione necessaria ai fini della deducibilità fiscale di un costo – va riconosciuta per il solo fatto che detto costo è valutato dall'imprenditore nell'ambito di una scelta di convenienza economica, vale a dire quando l'obiettivo è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico possibile precisando, inoltre, che l'accertamento dell'inerenza del costo deve essere condotto tenendo conto delle specifiche condizioni sulle quali si basa la scelta dell'imprenditore, al fine di verificare che il sostenimento del costo medesimo realizzi effettivamente un vantaggio economico per l'impresa.

In conclusione, afferma oggi l'Agenzia delle entrate, in mancanza delle fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, l'imprenditore e il professionista possono dedurre dal reddito – come elemento aggiuntivo del costo sostenuto per **l'acquisto delle prestazioni medesime - l'IVA non detratta, semprechè la stessa presenti la** natura di “costo inerente” all'attività nel senso anzidetto.

La limitazione al 75 per cento della deducibilità delle spese relative alle prestazioni in argomento, secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 5, del TUIR, come modificato dall'art. 83, comma 28-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, sarà, quindi, riferita al costo delle predette prestazioni maggiorato dell'IVA non detratta.

L'IVA non detratta, prosegue la Circolare n. 25/E, relativa alle prestazioni di vitto e alloggio assume rilievo fiscale anche ai fini IRAP, a condizione che l'onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta da assoggettare all'imposta.

Diversamente, non può costituire un costo inerente all'attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito l'IVA documentata mediante fattura e rimasta a carico dell'impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.

b) Circolare N. 63

Oggetto: art. 32 bis, delle N.O.I.F.

Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2009-2010, si richiama l'attenzione dei Comitati e delle Divisioni sulla necessità di informare le rispettive Società in ordine alla corretta applicazione **dell'art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.**

Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all'attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, **fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale.**

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1. Segreteria

a) Allegati al Comunicato Ufficiale

Si allegano, con il presente Comunicato, i testi integrali dei Comunicati della L.N.D., di seguito riportati:

- **Comunicato Ufficiale N.167 del 31/05/2010**
contenente i risultati e i provvedimenti disciplinari del G.S. dei Quarti di Finale inerente il Campionato Juniores Dilettanti - stagione sportiva 2009/2010.
- **Comunicato Ufficiale N.168 del 31/05/2010**
contenente, in allegato, testo integrale del C.U. N. 113/A, della F.I.G.C. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi alla fase finale a 8 squadre del Campionato Nazionale Allievi e Giovanissimi Professionisti 2009/2010, alla fase finale a 4 squadre della Coppa Allievi e Giovanissimi Professionisti 2009/2010 e alla fase finale a 6 squadre Allievi e Giovanissimi Dilettanti e/o puro Settore Giovanile 2009/2010.
- **Comunicato Ufficiale N.173 del 04/06/2010**
contenente, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 118/A, della F.I.G.C. inerente l'emanazione del testo dell'art. 52 ter delle N.O.I.F..

b) Campionato di 1^a e 2^a Categoria : gare di spareggio tra le vincenti i Play-Off - precisazioni al regolamento nei triangolari

Si porta a necessaria conoscenza le Società interessate, che con C.U. N. 133 del 26/05/2010, veniva riportato un errato regolamento per lo svolgimento del triangolare Play-Off dei campionati in oggetto.

Di seguito si pubblica l'esatta norma di svolgimento dei triangolari così come riportati nel **COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 06 Marzo 2010** che regola i Play-Off e i Play-Out e che pertanto le Società interessate devono tenere in considerazione.

a) Triangolari per 1 promozione o 1 retrocessione:

La squadra che riposerà nella prima giornata e la squadra che disputerà la prima gara in trasferta verranno determinate per sorteggio a cura della Segreteria del Comitato Regionale alla presenza delle Società interessate.

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.

Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto nell'ordine:

- a) Dei punti ottenuti negli incontri disputati.*
- b) Della migliore differenza reti.*
- c) Del maggior numero di reti segnate.*

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le squadre, la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale alla presenza delle Società interessate.

b) Triangolari per 2 promozioni o 2 retrocessioni:

La squadra che riposerà nella prima giornata e la squadra che disputerà la prima gara in trasferta verranno determinate per sorteggio a cura della Segreteria del Comitato Regionale alla presenza delle Società interessate.

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.

Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Le due squadre vincenti verranno determinate dai punti ottenuti negli incontri disputati.

Persistendo parità di punteggio fra le tre squadre, la vincente viene determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale alla presenza delle Società interessate.

c) Campionato Allievi Provinciale - Fase C) : gara spareggio tra le ultime classificate Fase B) dei Play-Off

Visti i risultati conseguiti nel girone "1" (andata e ritorno) e nel girone "2" (triangolare) della Fase B), la Società C4, perdente il girone "1", e la Società CICONIA CALCIO, ultima classifica nel girone "2", effettueranno una ulteriore gara di spareggio utile per l'acquisizione al diritto per richiedere l'ammissione al Campionato Regionale Allievi "A2", relativa alla **Fase C)**.

Effettuato il sorteggio per la determinazione della Società Prima nominata, di seguito, si definisce la gara di spareggio che verrà disputato in campo neutro:

SABATO 05 GIUGNO 2010 ore 17.30

CICONIA CALCIO - C4

campo neutro: Com.le "Don L. Luchetti" loc. Pantalla di Todi

REGOLAMENTO:

A conclusione della gara, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente verranno disputati due tempi supplementari di **dieci minuti ciascuno**; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verranno effettuati i tiri di rigore come da norme vigenti.

RINUNCIA A GARE:

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'**art. 17** del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per **0 - 3**).

Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione: a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzino calciatori in posizione irregolare e che comunque si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali venga applicato nei loro confronti l'**art. 17** del C.G.S.

2.2. Attività di Base

a) Finale Regionale "Fair Play" - stagione sportiva 2009/2010

Si comunica che la Finale Regionale

"FAIR PLAY"

avrà luogo a - **SPOLETO (PG)**
Stadio Comunale - SABATO 05 GIUGNO 2010,

la giornata sarà organizzata dalla Società – **A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO.**

Parteciperanno le Società così suddivise per delegazioni :

Delegazione Provinciale di Perugia		BASTIA SETTORE GIOVANILE
Delegazione Provinciale di Perugia	A.S.D.	JUNIOR ANGELANA
Delegazione Provinciale di Perugia		SANFATUCCHIO CALCIO A.S.D.
Delegazione Provinciale di Terni	A.S.D.	SPORTING TERNI
Delegazione Provinciale di Terni	POL. D.	CAMPITELLO
Delegazione Distrettuale di Foligno	A.D.	VOLUNTAS CALCIO SPOLETO
Delegazione Distrettuale di Foligno	POL.	NUOVA FULGINIUM A.S.D.
Delegazione Distrettuale di Gubbio	A.S.D.	ATLETICO GUBBIO

Programma della giornata

Formazione di 2 gironi da quattro squadre ciascuno, verranno effettuate partite da 10 minuti per tempo.

Arrivo 14,00/14,30 – squadre partecipanti
ore 15:00 - Inizio Attività

GIRONE A)

GIRONE B)

<u>ORE 15,00</u> SPORTING TERNI / VOLUNTAS CALCIO SPOLETO	<u>ORE 15,20</u> CAMPITELLO / NUOVA FULGINIUM
<u>ORE 15,40</u> JUNIOR ANGELANA / ATLETICO GUBBIO	<u>ORE 16,00</u> BASTIA SETT.GIOV.LE / SANFATUCCHIO CAL. A.S.D.
<u>ORE 16,20</u> SPORTING TERNI / ATLETICO GUBBIO	<u>ORE 16,40</u> CAMPITELLO / SANFATUCCHIO CAL.
<u>ORE 17,00</u> VOLUNTAS CALCIO SPOLETO / JUNIOR ANGELANA	<u>ORE 17,20</u> NUOVA FULGINIUM / BASTIA SETT. GIOV.LE
<u>ORE 17,40</u> VOLUNTAS CALCIO SPOLETO / ATLETICO GUBBIO	<u>ORE 18,00</u> BASTIA SETT. GIOV.LE / CAMPITELLO
<u>ORE 18,20</u> JUNIOR ANGELANA / SPORTING TERNI	<u>ORE 18,40</u> SANFATUCCHIO CALCIO A.S.D. / NUOVA FULGINIUM

(FINALE – ORE 19,00)

1^ classificata Girone A) - contro - 1^ Classificata Girone B)

(Premiazioni per tutti i partecipanti)

* * * * *

3. CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI

3.1. Risultati gare del 26 - 29/05 - 02/06/2010

SPAREGGIO VINCENTI I PLAY OFF SECONDA CATEGORIA - GARA "2"

CAMPIONATO:	PLAY OFF SECONDA CATEGORIA	GIRONE: G2	
DATA	GIORNATA		
2/06/10	2/A	NUOVA CASTELTODINO	CITERNA 0 - 0

SPAREGGIO VINCENTI I PLAY OFF SECONDA CATEGORIA - GARA DI ANDATA

CAMPIONATO:	PLAY OFF SECONDA CATEGORIA	GIRONE: 2G	
DATA	GIORNATA		
2/06/10	1/A	ASSISIUM	CASTIGLIONESE 0 - 0

SPAREGGIO PERDENTI I PLAY OUT PRIMA CATEGORIA - GARA "2"

CAMPIONATO:	PLAY OUT PRIMA CATEGORIA	GIRONE: G2	
DATA	GIORNATA		
2/06/10	2/A	ARIES	PICCHI SAN GIACOMO 3 - 1

CAMPIONATO ALLIEVI PROV.LE: SPAREGGIO PLAY-OFF FASE B) - RITORNO

CAMPIONATO:	SPAREGGIO PLAY OFF ALLIEVI PRV	GIRONE: G1	
DATA	GIORNATA		
29/05/10	1/R	VALNERINA	C4 A.S.D. 3 - 2

CAMPIONATO ALLIEVI PROV.LE: SPAREGGIO PLAY-OFF FASE B)

CAMPIONATO:	SPAREGGIO PLAY OFF ALLIEVI PRV	GIRONE: G2	
DATA	GIORNATA		
26/05/10	2/A	VENTINELLA	CICONIA CALCIO 2 - 1
29/05/10	3/A	VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.	VENTINELLA 2 - 4

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROV.LE: SPAREGGIO PERDENTI PLAY-OFF FASE D)

CAMPIONATO:	SPAREGGIO P.OFF GIOVAN.IMI PRV	GIRONE: SF	
DATA	GIORNATA		
29/05/10	1/A	VENTINELLA	G.M.T. 2005 2 - 1

3.2. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Oreste Giulioni, nella **seduta del 04 giugno 2010**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA - GARA "2"

GARE DEL 2/ 6/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

DURANTI MATTEO (CASTIGLIONESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

MILLETTI FEDERICO (CASTIGLIONESE)
SCIABOLETTA EROS (NUOVA CASTELTODINO)

III AMMONIZIONE

CANESTRARI ROBERTO (ASSISIUM)

I AMMONIZIONE

POTTINI MICHELE (CASTIGLIONESE)
CANICCHI SEBASTIANO (CITERNA)
LUCENTINI DANIELE (NUOVA CASTELTODINO)

PLAY OUT PRIMA CATEGORIA - (GARA "2")

GARE DEL 2/ 6/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

BRACHELENTE ROBERTO	(ARIES)
BUCAIONI PAOLO	(ARIES)
TARDOCCHI ALESSIO	(ARIES)

I AMMONIZIONE

GRILLI DANIELE	(ARIES)
HALLKO ERSEN	(PICCHI SAN GIACOMO)
TOSTI FRANCESCO	(PICCHI SAN GIACOMO)

SPAREGGIO PLAY OFF ALLIEVI PROV.LE - FASE B)

GARE DEL 29/ 5/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

ZANCHI MARCO	(VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.)
--------------	-----------------------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

CHIOCCHI EDOARDO	(C4 A.S.D.)
BALLIU ENDRIK	(VALNERINA)
ROSSI SIMONE	(VALNERINA)
GALLI LORENZO	(VENTINELLA)
LASAGNA FRANCESCO MARIA	(VENTINELLA)

SPAREGGIO PLAY OFF GIOV.MI PROV.LE - FASE D)

GARE DEL 29/ 5/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

TRENTA GABRIELE

(G.M.T. 2005)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

MONETINI GIANLUCA

(G.M.T. 2005)

3.3. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall'Avv. Paolo Cutini, dall'Avv. Andrea Castellini, dall'Avv. Maurizio Lorenzini, dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Luigi Leucci, nella sua **riunione del 03 giugno 2010** ha assunto le seguenti decisioni :

ECCELLENZA (PLAY-OFF)

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' S.C. TRESTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.C. TRESTINA – VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DISPUTATA IL 09.04.2010 A DERUTA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.127 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 12.05.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANTONELLI ROBERTO PER CINQUE GARE.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.06.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: **richiesta di riduzione della sanzione.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l'arbitro della gara, ma soltanto la società reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Emerge dagli atti, come evidenziato in sede di reclamo, che il comportamento tenuto dal calciatore Antonelli è stato determinato dall'atteggiamento provocatorio di cui si è reso protagonista il calciatore avversario. Va inoltre considerato che il gesto compiuto nei confronti dell'atleta della squadra avversaria (mano sul volto) non ha avuto alcuna conseguenza fisica per quest'ultimo e deve quindi essere valutata come espressione di atteggiamento minaccioso ma non violento. Tali motivi inducono a ridurre a tre giornate la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Antonelli Roberto.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo proposto dalla società S.C. Trestina **riduce la squalifica** inflitta dal G.S al calciatore Antonelli Roberto **a tre giornate di gara.**

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

ALLIEVI REGIONALE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. PILA CALCIO** IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – VOLUNTAS SPOLETO DISPUTATA IL 18.04.2010 A PILA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DATATO 21.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- **PER SQUALIFICA FINO AL 30.11.2010 INFLITTA AL CALCIATORE GIANNELLI TOMMASO;**
- **PER SQUALIFICA FINO AL 30.11.2010 INFLITTA AL CALCIATORE GIOVI FEDERICO;**
- **PER SQUALIFICA FINO AL 28.02.2011 INFLITTA AL CALCIATORE MOKHCHANE ABDELILADE;**
- **PER SQUALIFICA FINO AL 30.11.2010 INFLITTA ALL'ALLENATORE GIOVI MAURO.**
- **PER L'AMMENDA DI €1.000,00.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.06.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: **richiesta di riduzione delle sanzioni.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l'arbitro della gara ed il Presidente della società reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo dichiarato nel referto, ribadendo come al 28° del secondo tempo sia stato costretto a sospendere definitivamente la partita a seguito della rissa scatenata da alcuni calciatori della società Pila (in particolare i calciatori nr.2, 5 e 6) i quali aggredivano con calci e pugni i giocatori avversari. L'arbitro ha peraltro confermato che anche l'assistente Giovi Mauro, originariamente intervenuto per dividere i calciatori, in seguito assumeva un atteggiamento violento colpendo i calciatori con la bandierina in dotazione.

I fatti sopra descritti meritano sicuramente una adeguata sanzione. Considerata peraltro la giovane età dei calciatori della Pila coinvolti nella rissa si ritiene equo ridurre fino al 30.10.2010 le squalifiche a carico di GIANNELLI Tommaso e GIOVI Federico e fino al 31.12.2010 quella a carico di MOKHCHANE Abdelililam.

Considerato inoltre il fattivo comportamento dei dirigenti della società Pila al fine di sedare la rissa si ritiene di ridurre ad €500,00 l'ammenda a carico della società.
Si confermano nel resto le ulteriori statuizioni adottate dal G.S.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Pila, **riduce le squalifiche** a carico di GIANNELLI Tommaso e GIOVI Federico **fino al 30.10.2010 e fino al 31.12.2010 la squalifica** a carico di MOKHCHANE Abdelililam. **Riduce ad €500,00 l'ammenda** a carico della società. **Conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S.**

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

TERZA CATEGORIA (PLAY-OFF)

NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA' **A.S.D. HELLAS NARNI E DAI PROPRI TESSERATI** IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA HELLAS NARNI – NUOVA TRE MONTI DISPUTATA IL 09.05.2010 A NARNI SCALO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.44 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 12.05.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- **PER INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE NANNINI MARIO FINO AL 30.09.2010;**
- **PER AMMENDA DI €.200,00 E DIFFIDA.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.06.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: **richiesta di riduzione delle sanzioni.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l'arbitro della gara ed il Presidente della società reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara e dall'audizione dell'arbitro è emerso che il comportamento tenuto dal Sig. Mario Nannini non ha assunto un carattere minaccioso nei confronti della terna arbitrale, essendosi piuttosto trattato di una intemperanza solo verbale, della quale peraltro il Sig. Nannini ha fatto subito ammenda, andando a stringere la mano al direttore di gara; conseguentemente appare equo ridurre la sanzione dell'inibizione fino al 12 giugno 2010.

Per quanto attiene agli episodi che hanno dato luogo all'applicazione dell'ammenda di € 200,00 e della diffida a carico della società, la Commissione prende atto che sostanzialmente essi risultano confermati; tuttavia, tenuto conto del fatto che la terna arbitrale non ha avuto motivo di temere per la propria incolumità, la sanzione può essere contenuta in € 150,00 di ammenda senza diffida.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Hellas Narni e dal Sig. Mario Nannini in proprio:

- **riduce la sanzione dell'inibizione** al Sig. Mario Nannini **fino al 12.06.2010;**
- **riduce la sanzione dell'ammenda** a carico della società ad **€ 150,00 revocando la diffida.**

- **DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.**

JUNIORES PROVINCIALE (PLAY-OFF)

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' VIS PRETOLA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS PRETOLA CALCIO - BASTARDO DISPUTATA IL 07.05.2010 A BASTARDO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 78 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 12.05.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTA AL CALCIATORE D'ONOFRIO ALBERTO.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.06.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: **richiesta di riduzione della sanzione.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato il 2° assistente dell'arbitro della gara.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

In sede di audizione, l'assistente di gara ha ricostruito con assoluta chiarezza l'episodio che ha visto protagonista il giovane calciatore D'Onofrio Alberto, ed ha rimarcato la volontarietà del gesto violento, precisando di aver accusato dolore per circa due minuti prima di riprendere regolarmente la gara. Tali circostanze smentiscono pertanto le giustificazioni addotte dalla società reclamante, tese a sostenere la involontarietà del gesto.

Pur dovendosi rimarcare l'assoluta gravità del gesto, si ritiene equo adeguare la squalifica inflitta dal G.S., in ragione del fatto che il colpo inferto non ha comportato lesioni fisiche all'assistente di gara, e tenendo anche conto della giovane età del calciatore: ciò induce questa Commissione a ridurre la squalifica fino al 30.04.2011.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Vis Pretola **riduce la squalifica** al calciatore D'ONOFRIO ALBERTO **fino al 30.04.2011.**

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente
Comm. Vincenzo Internò
Avv. Paolo Cutini
Avv. Maurizio Lorenzini
Dott. Domenico Oristanio

3.4. PROGRAMMA GARE DEL 05 - 06 GIUGNO 2010

In neretto sono evidenziate le gare con variazioni rispetto al calendario iniziale

SPAREGGIO VINCENTI PLAY OFF PRIMA CATEGORIA - GARA "2"

<u>GIRONE G2</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
PETRIGNANO	PANTALLA	COM. CICOGNA/SINT /PETRIGNANO	6/06/10	16:00	2A

SPAREGGIO VINCENTI PLAY OFF SECONDA CATEGORIA - GARA "3"

<u>GIRONE G3</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
M.A.R.R.A. -S.FELICIANO	NUOVA CASTELTODINO	PRIVATO CANOTTIERI-S.FELICIAN	6/06/10	16:00	3A

SPAREGGIO VINCENTI PLAY OFF SECONDA CATEGORIA - GARA DI RITORNO

<u>GIRONE 2G</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
CASTIGLIONESE	ASSISIUM	COM VESTRELLI /CAST. VALLE	6/06/10	16:00	1R

SPAREGGIO PERDENTI PLAY OUT PRIMA CATEGORIA - GARA "3"

<u>GIRONE G3</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
PICCHI SAN GIACOMO	TRASIMENO	COM.LE CAPITINI /S.GIACOMO	6/06/10	16:00	3A

GARA SPAREGGIO PLAY OFF FASE C) ALLIEVI PROVINCIALE

<u>GIRONE FS</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
CICONIA CALCIO	C4 A.S.D.	COM DON L. LUCHETTI/PANTALLA	5/06/10	17:30	1A

4. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE FEMMINILE

4.1. Segreteria

a) Coppa Umbria Femminile Serie "C" s.s. 2009/2010: Programma Gare di Finale

Sulla base dei risultati delle Semifinali della Coppa Umbria Femminile di Serie "C", si definisce, di seguito, il programma gare relativo alle Finali per il 1°-2° e 3°-4° posto della suddetta manifestazione:

1° FINALE: 3° - 4° posto

DOMENICA 06 GIUGNO 2010 - ORE 15.00

Dream Team – Picchi San Giacomo

Campo neutro : Privato "Bigi" loc. Spina di Marsciano

2° FINALE: 1° - 2° posto

DOMENICA 06 GIUGNO 2010 - ORE 17.00

Femminile Città di Castello – Montemalbe Ellera

Campo neutro : Privato "Bigi" loc. Spina di Marsciano

REGOLAMENTO:

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari delle due finali, per determinare la squadra vincente si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalle "Regole del Giuoco del Calcio".

RINUNCIA A GARE:

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicati nei suoi confronti le sanzioni di cui all'**art.17** del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per **0 – 3**). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.

A suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare e che comunque si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'**art.17** del Codice di Giustizia Sportiva.

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questo Comitato entro il 19/06/2010.

PUBBLICATO IN PERUGIA ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. UMBRIA IL 14 GIUGNO 2010.

Il Segretario
(Valerio Branda)

Il Presidente
(Luigi Repace)